

## **L'ESAME DI STATO**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Con la presente , al fine di favorirne la conoscenza da parte degli alunni e delle loro famiglie, si forniscono informazioni sintetiche circa lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, richiamando, nei suoi caratteri generali, la nota 4155 del 7 febbraio 2023 e il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

Nel 2022/2023 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo le citate disposizioni normative, come di seguito riportate.

### **REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME E VOTO DI AMMISSIONE**

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

## **PROVE D'ESAME**

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo
2. testo argomentativo
3. comprensione e sintesi di un testo.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e

accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi. La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

### **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

## **ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D'ESAME:**

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

## **PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D'ESAME:**

### Prova di Italiano

La prova è disciplinata dall'articolo 7 del DM n. 741/2017 ed accerta il corretto e appropriato uso della lingua, la coerente e organica esposizione del pensiero, nonché la capacità di espressione personale degli alunni. La commissione, secondo quanto si legge nel suddetto DM, predispone tre terne di tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie testuali:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Si evidenzia che:

- la predisposizione delle tracce va effettuata in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali;
- la prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono dunque essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della medesima traccia.

Il giorno della prova la commissione sorteggia la terna di tracce da proporre ai candidati, ciascuno dei quali svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Per la valutazione degli alunni con disabilità e disturbi dell'apprendimento si terrà conto di quanto riportato nel PEI e nel PDP rispettivamente, e si garantirà l'uso degli strumenti dispensativi, compensativi e di tempi aggiuntivi durante lo svolgimento delle prove, come regolamentato dai commi 4,5,6 dell'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi individuati dal Consiglio di classe che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n.170 e della legge 5 febbraio 1992, n.104, non è prevista alcuna misura dispensativa ma è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti nel Piano didattico Personalizzato.

Griglia di valutazione per le prove scritte di italiano

INDICATORI	DESCRITTORI	PUNTI			
		Max. 10			
<b>Competenza testuale</b>	<p>Aderenza alla consegna Pertinenza all'argomento proposto Efficacia complessiva del testo</p> <p><b>Tipologia A e B:</b> Aderenza alle convenzioni della tipologia scelta ( tipo testuale, scopo, destinatario, destinazione editoriale,ecc.)</p>	0,5	<b>1</b>	1,5	<b>2</b>
<b>Caratteristiche del contenuto</b>	<p>Ampiezza della trattazione, padronanza dell'argomento, rielaborazione critica dei contenuti, in funzione anche delle diverse tipologie e dei materiali forniti:</p> <p><b>Tipologia A:</b> comprensione ed interpretazione del testo proposto. <b>Tipologia B:</b> comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo coerente ed efficace; capacità di argomentazione. <b>Tipologia C:</b> coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso; capacità di contestualizzazione e di eventuale argomentazione.</p> <p><b>Per tutte le tipologie:</b> significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e delle interpretazioni.</p>	0,5	<b>1</b>	1,5	<b>2</b>
<b>Organizzazione del testo</b>	<p>Articolazione chiara e ordinata del testo Equilibrio fra le parti Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni.</p>	0,5	<b>1</b>	1,5	<b>2</b>
<b>Lessico e stile</b>	<p>Proprietà e ricchezza lessicale Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al destinatario,ecc.</p>	0,5	<b>1</b>	1,5	<b>2</b>
<b>Correttezza ortografica e morfosintattica</b>	<p>Correttezza ortografica Coerenza e coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali ecc.) Correttezza morfosintattica Punteggiatura</p>	0,5	<b>1</b>	1,5	<b>2</b>
		<b>Tot. ....</b>			

## Prova di Matematica (D.M. 741/2017)

La prova di Matematica è strutturata su:

- Problemi articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta.

Nel nostro istituto la prova è costituita da **quattro** quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti nuclei tematici fondamentali:

- NUMERI
- SPAZIO E FIGURE
- RELAZIONI E FUNZIONI
- DATI E PREVISIONI

I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:

- Problemi di geometria piana e solida (solidi composti)
- Equazioni di primo grado con verifica / Elementi di calcolo algebrico
- Studio di figure / rette sul piano cartesiano
- Lettura, risoluzione e interpretazione di dati o rappresentazioni grafiche (con riferimento a tematiche di carattere scientifico/statistico/tecnologico)

E' ammesso l'uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.

La prova è valutata tenendo conto della:

- conoscenza degli argomenti di matematica, scienze e tecnologia;

- applicazione delle regole, delle proprietà e delle varie tecniche di calcolo;
- individuazione di relazioni, proprietà e procedimenti; capacità di risolvere problemi, utilizzando procedimenti corretti e strategie di calcolo adeguati
- comprensione ed uso di linguaggi e rappresentazioni grafiche specifiche.

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l'essere in grado di affrontare almeno la prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. La soglia della sufficienza dovrà essere il 60% del punteggio totale.

Per gli alunni DSA si fa riferimento alla legge 8 ottobre 2010 n. 170. Ai suddetti alunni verranno assegnati fino a 15 minuti in più per lo svolgimento della prova scritta di matematica e verrà consentito l'uso degli strumenti compensativi usati normalmente durante l'anno e contemplati nel PDP.

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comma 3 e 1, possono svolgere prove d'esame differenziate rispetto agli altri candidati, con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico. Le loro prove verranno valutate con criteri che tengano conto delle caratteristiche della loro situazione e degli obiettivi previsti dal PEI.

Per i candidati con altri bisogni educativi individuati dal Consiglio di classe che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n.170 e della legge 5 febbraio 1992, n.104, non è prevista alcuna misura dispensativa ma è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti nel Piano didattico Personalizzato.

Per gli alunni stranieri si fa riferimento al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 sulla valutazione che all'art. 1 comma 9 recita: "sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani".

## GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

INDICATORI	LIVELLI	MISURAZIONE
<p>CONOSCENZA E APPLICAZIONE DI REGOLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Corrette e complete</li> <li><input type="checkbox"/> Approfondite</li> <li><input type="checkbox"/> Corrette</li> <li><input type="checkbox"/> Essenziali</li> <li><input type="checkbox"/> Non del tutto corrette</li> <li><input type="checkbox"/> Parziali</li> <li><input type="checkbox"/> Lacunose, Frammentarie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 10</li> <li><input type="checkbox"/> 9</li> <li><input type="checkbox"/> 8</li> <li><input type="checkbox"/> 7</li> <li><input type="checkbox"/> 6</li> <li><input type="checkbox"/> 5</li> <li><input type="checkbox"/> 4</li> </ul>
<p>PROCEDIMENTO RISOLUTIVO E CORRETTEZZA DI CALCOLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Logico e razionale; esatto</li> <li><input type="checkbox"/> Consapevole. Lievi imprecisioni di calcolo</li> <li><input type="checkbox"/> Adeguato</li> <li><input type="checkbox"/> Sostanzialmente corretto</li> <li><input type="checkbox"/> Incerto, parziale</li> <li><input type="checkbox"/> Incompleto</li> <li><input type="checkbox"/> Disorganizzato, Dispersivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 10</li> <li><input type="checkbox"/> 9</li> <li><input type="checkbox"/> 8</li> <li><input type="checkbox"/> 7</li> <li><input type="checkbox"/> 6</li> <li><input type="checkbox"/> 5</li> <li><input type="checkbox"/> 4</li> </ul>



<b>COMPLETEZZA DELLA RISOLUZIONE</b>	<input type="checkbox"/> Completo e svolto con cura <input type="checkbox"/> Svolto in modo completo <input type="checkbox"/> Svolto completamente per i $\frac{3}{4}$ delle richieste <input type="checkbox"/> Svolto in modo essenziale <input type="checkbox"/> Svolto parzialmente (almeno la metà) <input type="checkbox"/> Svolto in minima parte <input type="checkbox"/> Non svolto	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4
<b>USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI</b>	<input type="checkbox"/> Preciso e curato (apprezzabile) <input type="checkbox"/> Pertinente <input type="checkbox"/> Sostanzialmente pertinente <input type="checkbox"/> Congruo <input type="checkbox"/> Con termini non sempre adeguati <input type="checkbox"/> Approssimativo <input type="checkbox"/> Pressoché inesistente	<input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4

### TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO

La valutazione finale si ottiene sommando i punteggi dei singoli indicatori, moltiplicandoli per 10 e dividendo per 40.

Esempio  $10+8+10+9=37$

$37 \times 10 : 40 = 9,25$

### Griglia di conversione per il voto in decimi

PUNTEGGIO	VOTO
Punti 38 - 40	10
Punti 34 - 37	9
Punti 30 - 33	8
Punti 26 - 29	7
Punti 22 - 25	6
Punti 18 - 21	5
Punti 14 - 18	4
Punti < 13	3

#### **Prove di lingua straniera (inglese – spagnolo)**

La prova scritta della prima (inglese) e della seconda (spagnolo) lingua comunitaria sarà:

- Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta

**Rubriche di valutazione delle prove della prima e seconda lingua comunitaria:**

#### **Questionario di comprensione di un testo**

#### **a risposta chiusa e aperta**

Nella valutazione si terrà conto di:

- Comprensione del testo	5
- Padronanza delle strutture morfo – sintattiche, del lessico, dell’ortografia e capacità di rielaborazione personale	5
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>

### Comprensione del testo

#### Le risposte mostrano

una comprensione esaustiva del testo	5
una comprensione globale del testo	4
una comprensione essenziale del testo	3
una comprensione limitata del testo	2
una comprensione frammentaria del testo	1

### Padronanza delle strutture morfo – sintattiche, del lessico e dell’ortografia e rielaborazione personale

#### Evidenziano

una sicura padronanza delle strutture morfo-sintattiche, del lessico e dell’ortografia e un’ottima capacità di rielaborazione	5
un’appropriata padronanza delle strutture morfo-sintattiche, del lessico e dell’ortografia e una buona capacità di rielaborazione	4

un'essenziale conoscenza delle strutture morfo-sintattiche, del lessico e dell'ortografia e un'adeguata capacità di rielaborazione 3

---

una parziale conoscenza delle strutture morfo-sintattiche, del lessico e dell'ortografia e una limitata capacità di rielaborazione 2

---

una frammentaria conoscenza delle strutture morfo-sintattiche, del lessico e dell'ortografia e una scarsa capacità di rielaborazione 1

---

#### GIUDIZIO SINTETICO DELLA PROVA DI LINGUE STRANIERE

Competenze oggetto della prova	Giudizio sintetico	Voto
	L'alunno/a mostra una comprensione esaustiva del testo e una sicura e completa padronanza nella produzione scritta sia in LS1 che in LS2	10
	L'alunno/a mostra una comprensione globale del testo e una appropriata e completa produzione scritta in: LS1                      LS2 e una buona comprensione e produzione in: LS1 LS2	9

<p>Comprensione e produzione scritta del testo in <b>inglese (LS1)</b> e <b>spagnolo (LS2)</b></p>	<p>L'alunno/a mostra una buona comprensione e produzione scritta in:            LS1                      LS2            e una discreta comprensione e produzione in: LS1            LS2</p>	8
	<p>L'alunno/a mostra una discreta comprensione e produzione scritta in:            LS1                      LS2            e una sufficiente comprensione e produzione in LS1            LS2</p>	7
	<p>L'alunno/a mostra una sufficiente comprensione e produzione scritta in:            LS1                      LS2            e una parziale comprensione e produzione in: LS1            LS2</p>	6
	<p>L'alunno/a mostra una parziale comprensione e produzione scritta in:            LS1                      LS2            e una frammentaria comprensione e produzione in: LS1            LS2</p>	5

	L'alunno/a mostra una frammentaria comprensione e produzione scritta in: LS1                      LS2	4
--	--	---

## IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:

- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico collegamento
- non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali
- non è una somma di colloqui distinti
- non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti
- non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.

Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione).

Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate. Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l'ipotesi del progetto educativo e la sua effettiva realizzazione, il C.d.C - in fase di pianificazione - terrà conto dei seguenti aspetti:

- aderenza alle linee della programmazione educativa e didattica attuata nel corso del triennio
- la situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte
- la scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali

- l'individualizzazione del colloquio. In particolare si terrà in considerazione la specificità in termini di capacità, acquisizione delle conoscenze, caratteristiche della personalità.

### Modalità di conduzione del colloquio d'esame

L'impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d'esame terranno conto della situazione di partenza, dell'attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno.

Criteri/ Indicatori	Descrittori	Punteggio	Punteggio alunno
CONTENUTI	1. I contenuti esposti sono corretti, approfonditi e coerenti?	3	
FORMA E ORGANIZZAZIONE	2. Individua le relazioni logiche tra gli argomenti ed è in grado di collegarli in modo organico e significativo?	3	
	3. Usa le fonti in modo critico e consapevole?	1	

RIELABORAZIONE IN CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA	4. L'alunno/a ha esposto i contenuti in modo efficace e consapevole presentandoli con partecipazione e coinvolgimento?	1	
	5. I contenuti sono stati rielaborati in chiave di cittadinanza attiva (ed.civica)?	2	
	TOTALE	10	

#### 4. ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Si riporta quanto stabilito nell'art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017:

“Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività



svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli

articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario,

utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

## DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
  - n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
  10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
  11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi piu' lunghi rispetto a quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita l' utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.
  12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
  13. In casi di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
  14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

### **Determinazione del voto finale dell'esame di Stato**

Ai fini della determinazione del voto finale la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio

es.

Ammissione: 9

voti prove:

italiano 8

matematica 9

lingue 8

orale 10

media prove:  $\frac{8+9+8+10}{4} = 8,75$  DA NON ARROTONDARE

VOTO FINALE :  $\frac{9+8,75}{2} = 8,87 = 9$

### **MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE**

Nota 4155 del 7 febbraio 2023 - Esame di Stato

DM 741/2017, articolo 13

*“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame”*